



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 04 – 02 DICEMBRE 2022

Riunione del 1° dicembre 2022

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Luisella Savoldi
Componente Avv. Giuseppe Bianco

CSA 05/22/23 - Reclamo avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale C.U. n.8 del 24 novembre 2022 (squalifica di due giornate all'atleta Spicocchi Martina e all'atleta Cecconi Benedetta)

La Corte Sportiva di Appello

- letti gli atti ed esaminati i documenti ed i video allegati al ricorso;
- sentito, nel corso dell'udienza di discussione del 1° dicembre 2022, il Presidente della società reclamante, Sig. Gabriele Pieralisi, il quale, dopo essere stato avvisato della possibilità di avvalersi della difesa tecnica e avervi rinunciato:
 - 1) ammetteva, preliminarmente, che la giocatrice Spicocchi, al momento dei saluti finali, si era attardata a parlare con gli arbitri pronunciando al loro indirizzo non già le frasi offensive riferite nel rapporto arbitrale, ma espressioni di semplice critica del loro operato in un momento di sconforto e di disappunto per l'andamento della gara e, quindi, senza alcuna volontà lesiva nei confronti di chicchessia;
 - 2) ha, inoltre, precisato che la giocatrice Cecconi, a differenza della Spicocchi, salutava gli arbitri senza, tuttavia, pronunciare alcuna parola nei confronti degli stessi, come, a dire dello stesso Presidente, risulterebbe dall'esame del video allegato al ricorso;



- 3) specificava che non era costume della società da lui rappresentata, né delle proprie atlete e/o degli altri tesserati offendere gli arbitri, oltre che tenere un comportamento non corretto nei confronti degli stessi;
- Sentito, altresì, in accoglimento della richiesta istruttoria formulata nel corso dell'udienza e di cui all'ordinanza resa a verbale, il signor Sabatini Luciano, in qualità di Direttore tecnico sportivo della società reclamante, il quale lamentava che alcune decisioni dei Giudici di gara avevano provocato l'infelice critica esternata dalla Spicocchi, che, per come, da quest'ultima, a lui soltanto riferita nell'immediatezza dei fatti contestati, non corrispondeva alle frasi riportate nel rapporto di gara.
- Udite e verbalizzate le conclusioni formulate in udienza dal Presidente della società ASD Gruppo Sportivo Pieralisi, che insisteva, in via principale, per l'annullamento della impugnata decisione ed, in via subordinata per la riduzione della squalifica comminata alle due giocatrici.
- La Corte, preso atto di quanto sopra, si riservava di decidere.

*** **

Riguardo all'unico motivo di reclamo questa Corte intende, preliminarmente, ribadire che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova per quanto attiene i fatti accaduti durante l'incontro o sul campo di gara; le risultanze degli atti ufficiali non possono, pertanto, essere disattese da mere affermazioni della parte reclamante, dirette a negare od anche solo attenuare il fatto illecito contestato, senza alcun probante supporto testimoniale, documentale e/o video.



Dall'esame della documentazione versata in atti dalla società reclamante si rileva, infatti, che nessuna prova è emersa, né è stata fornita dalla ricorrente in merito al mancato proferimento delle parole riportate nel rapporto di gara in questione.

L'esame delle due riprese video allegate al ricorso (peraltro, dal cui audio non è possibile rilevare alcunché), non è sufficiente per smentire la ricostruzione arbitrale, nella quale si riferisce che le giocatrici abbiano proferito all'indirizzo delle due Direttrici di gara le frasi riportate a verbale.

L'aver tacciato gli arbitri di incompetenza e aver loro detto "*non ci capite un cazzo della pallavolo*", accusandole di aver fatto perdere la partita, appare, peraltro, un contegno inequivocabilmente lesivo del prestigio e della dignità personale del destinatario, tale da giustificare la sanzione della squalifica.

Tuttavia, le frasi proferite all'indirizzo degli Arbitri non paiono meritevoli della squalifica irrogata dal Giudice Unico.

Può quindi trovare accoglimento la richiesta di riduzione della sanzione avanzata in via subordinata e, in osservanza del principio di gradualità della pena ed in considerazione del comportamento processuale della reclamante e delle particolari modalità di verifica dell'evento, questa Corte ritiene di dover ridurre ad equità la sanzione irrogata dal Primo Giudice.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto, dispone di ridurre a 1 (una) giornata di squalifica la sanzione inflitta rispettivamente all'atleta Spicocchi Martina e alla giocatrice Cecconi *Benedetta*.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 2 dicembre 2022